



# PROVINCIA DI NOVARA

Piazza Matteotti, 1 - Tel. 0321.3781 - Fax 0321.36087

**3° Settore - Ambiente, Ecologia, Energia**

**DETERMINA**

**n. 4677/2007**

Novara, li 11/10/2007

Proposta Programmazione ambientale/133

**OGGETTO:** CARLO NOBILI S.P.A. RUBINETTERIE - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE AI SENSI DEL D.LGS. 18/02/2005 N. 59 PER L'IMPIANTO SITO IN DORMELLETO, VIA MONTE BIANCO.

Per l'esecuzione:  
Programmazione ambientale

La determinazione:

- è stata pubblicata all'Albo del Palazzo Provinciale per quindici giorni consecutivi a far tempo dal 16/10/2007 ed è stata trasmessa in pari data ai Capi Gruppo.

non comporta impegno di spesa

Il Responsabile del Servizio Finanziario ha rilasciato il visto di cui all'art. 151 comma 4 DLgs n. 267/2000 in data



OGGETTO: CARLO NOBILI S.P.A. RUBINETTERIE - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE AI SENSI DEL D.LGS. 18/02/2005 N. 59 PER L'IMPIANTO SITO IN DORMELLETO, VIA MONTE BIANCO.

## IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- la direttiva n. 96/61/CE disciplina le modalità e le condizioni di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrata dell'inquinamento per alcune categorie di impianti industriali, denominata *Integrated Prevention and Pollution Control*, di seguito abbreviato in IPPC;
- la direttiva citata è stata inizialmente recepita in Italia con il D.Lgs. 372/99 in relazione agli impianti esistenti e successivamente integralmente recepita con il D. Lgs. 59/05, che abroga il precedente decreto e norma anche l'autorizzazione per nuovi impianti e le modifiche degli impianti esistenti, facendo salvo quanto previsto all'art. 4 , comma 2;
- per Autorizzazione Integrata Ambientale (successivamente indicata come A.I.A.) si intende il provvedimento che autorizza un impianto o parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti previsti dalla direttiva e che tale autorizzazione può valere per uno o più impianti o parte di essi, che siano localizzati sullo stesso sito e gestiti dal medesimo gestore;
- a livello europeo è stato istituito un gruppo di lavoro tecnico operante presso l'Istitute for prospective technological studies del CCR (Centro Comune di Ricerca) dell'Unione Europea con sede a Siviglia per la predisposizione di documenti tecnici di riferimento (Brefs – BAT References) sulle migliori tecniche disponibili (BAT – Best Available Techniques /MTD – Migliori Tecniche Disponibili);
- con le DD.G.P. n. 280 del 16/06/2005 e n. 641 del 7/12/2005 è stato approvato il calendario complessivo per la presentazione delle istanze di A.I.A. da parte dei gestori degli impianti ricadenti nell'ambito di applicazione della direttiva IPPC;

ESAMINATI:

- la domanda di A.I.A. presentata in data 27/04/2006 (ns. prot. 66104 del 28/04/2006) ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 59/05 dall'impresa Carlo Nobili S.p.A. Rubinetterie, ubicata in Via Monte Bianco a Dormelletto, di seguito chiamata Gestore, al fine dell'esercizio della seguente attività IPPC : Categoria 2.6) – Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento abbiano un volume superiore a 30 m<sup>3</sup>;
- gli atti della prima Conferenza dei Servizi, convocata ai sensi dell'art. 5 comma 10 del D.Lgs 59/05, tenutasi in data 21 settembre 2006 presso la sede della Ditta;
- la nota di Acque S.p.A. pervenuta in data 27 settembre 2006, ns. prot. n. 121780 del 29/09/2007;



- la documentazione integrativa presentata dal Gestore in data 2 febbraio 2007 (ns. prot. n. 18652 del 05/02/07);
- gli atti della seconda Conferenza dei Servizi, convocata ai sensi dell'art. 5 comma 10 del D.Lgs 59/05, tenutasi in data 10 maggio 2007, durante la quale è stato acquisito il parere favorevole del Comune di Dormelletto;
- la documentazione inviata dal Gestore pervenuta in data 4 luglio 2007, ns. prot. n. 112009 del 9/07/07;
- il Reference Document on Best Available Techniques "Surface Treatment of Metals and Plastics";
- la "Linee guida generali" e le "Linee guida in materia di monitoraggio" approvate con il D.M. 31/01/2005 (S.O. n. 107 alla G.U. 13/06/2005 n. 135) "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372";

#### RILEVATO CHE:

- ai sensi dell'art. 5, comma 14, del D.Lgs. 59/2005, l'Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce ad ogni effetto ogni altra autorizzazione, visto, nulla osta o parere in materia ambientale previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione, fatte salve le disposizioni di cui al D.Lgs n. 334 del 17/08/99 e le autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di recepimento della direttiva 2003/87/CE;
- il Gestore ha correttamente effettuato gli adempimenti previsti dall'art. 5, comma 7, del D.Lgs 59/2005, al fine di garantire la partecipazione del pubblico al procedimento amministrativo, provvedendo alla pubblicazione di un annuncio di deposito della domanda sul quotidiano "La Stampa" in data 6 giugno 2006;
- la documentazione relativa alla domanda di A.I.A. è rimasta a disposizione ai fini della consultazione da parte del pubblico per trenta giorni e su di essa non è pervenuta alcuna osservazione nel termine di cui all'art. 5, comma 8, del D.Lgs. 59/05;

#### VALUTATO CHE:

- il sito dell'impianto in esame è classificato, secondo il vigente Piano Regolatore Generale Comunale, in "Aree industriali esistenti e di completamento" compatibile con le attività di cui trattasi;
- a seguito dell'analisi della situazione impiantistica e gestionale descritta nella documentazione presentata dall'impresa, risulta che le tecniche gestionali ed impiantistiche siano per alcuni aspetti da adeguare ai contenuti del Bref indicato in precedenza;
- il Gestore non ha evidenziato fasi che richiedano condizioni autorizzative diverse da quelle previste per il normale esercizio;



- il Gestore non identificando “aree scolanti” secondo la definizione contenuta nel “Regolamento regionale recante disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio aree esterne” n. 1/R, D.P.G.R. 20 febbraio 2006e s.m.i. non ha redatto il Piano di Prevenzione e Gestione delle acque meteoriche;

#### RITENUTO:

- alla luce di quanto sopra esposto, di autorizzare l’impresa Carlo Nobili S.p.A. Rubinerie ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 59/05, per l’esercizio dell’attività di cui al codice IPPC “Categoria 2.6) – Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento abbiano un volume superiore a 30 m<sup>3</sup>” presso lo stabilimento sito in comune di Dormelletto in via Monte Bianco;
- di impartire le prescrizioni di cui all’Allegato A al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

#### VISTI:

- la vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico e del suolo;
- il D.Lgs. 112 del 31/03/98 circa il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali;
- la L.R. 44 del 26/04/00 con la quale sono state approvate disposizioni normative per l’attuazione del D.Lgs. n. 112/98;
- la D.G.R. n. 65-6809 del 29/07/2002 avente ad oggetto “Autorità competente al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale disciplinata dal D.Lgs. 372/99 - Criteri per la determinazione del calendario delle scadenze per la presentazione delle domande previsto dall’art. 4, c. 3, del D.Lgs. 372/99 e prime indicazioni per l’ordinato svolgimento delle attività finalizzate al rilascio dell’autorizzazione”;
- l’articolo 107 del D.Lgs. 267/2000 relativo alle funzioni dirigenziali presso gli Enti Pubblici;

#### DETERMINA

- di rilasciare l’Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs. 59/2005, all’impresa Carlo Nobili S.p.A. Rubinerie, con sede legale in via Lagone n. 32 a Borgomanero e operativa in Via Monte Bianco a Dormelletto, impianto esistente ai sensi del D.Lgs. 59/2005, per l’esercizio dell’attività di cui al codice IPPC “Categoria 2.6) – Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento abbiano un volume superiore a 30 m<sup>3</sup>”;
- di approvare le misure tecniche e gestionali descritte nell’istanza e nelle successive integrazioni;



- di dare atto che l'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 59/2005 sostituisce, ai sensi dell'art. 5 comma 14, le seguenti autorizzazioni di cui all'elenco dell'All. II del citato decreto: autorizzazione alle emissioni in atmosfera provenienti da impianto galvanico, autorizzazione allo scarico acque reflue;
- di vincolare l'Autorizzazione Integrata Ambientale al rispetto delle prescrizioni, dei limiti e delle indicazioni riportate negli Allegati A, B (punti di emissione impianto galvanico) e C quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
- di condizionare il rilascio della presente autorizzazione:
  - all'attuazione delle prescrizioni secondo le modalità ed i tempi riportati nell'Allegato A, efficaci dalla data di notifica del presente provvedimento al Gestore;
  - al rispetto delle misure tecniche e gestionali descritte nell'istanza e nelle successive integrazioni;
- di fissare le tempistiche e le modalità di controllo dell'impianto da parte del Gestore secondo quanto definito nel Piano di Monitoraggio e Controllo, di cui all'Allegato A;
- di stabilire che A.R.P.A. Piemonte effettui con cadenza, almeno annuale, stabilita in rapporto alla complessità del ciclo produttivo ed alle potenziali ricadute sull'ambiente gli accertamenti, con onere a carico del Gestore, previsti dall'art. 11 del D.Lgs. 59/2005;
- che, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 59/05, le disposizioni relative alle autorizzazioni previste dalla vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico, idrico e del suolo si applicano fino a quanto il Gestore si sia adeguato alle condizioni fissate dall'A.I.A.;
- di fissare al 30/10/2007 la data entro la quale devono essere attuate tutte le prescrizioni contenute nel presente provvedimento, salvo quanto previsto all'Allegato A – Adeguamenti Strutturali. Il Gestore, prima di dare attuazione a quanto previsto nell'A.I.A., deve comunicarlo ai sensi dell'art. 11, comma 1, del D.Lgs. 59/2005 alla Provincia di Novara;
- che le eventuali progettazioni di modifiche dell'impianto (successive al presente atto) saranno gestite dall'Autorità Competente a norma dell'art. 10, comma 1, del D.Lgs. 59/2005;
- che il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 59/2005 ha validità di cinque anni a decorrere dal 30/10/2007. Ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 59/2005 ai fini del rinnovo dell'Autorizzazione, il Gestore deve presentare apposita domanda all'autorità competente almeno sei mesi prima della scadenza della stessa;
- che il Gestore dovrà trasmettere a questa Provincia un piano di dismissione dell'Azienda, almeno sei mesi prima della cessazione definitiva delle attività, ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;
- che il Gestore dell'impianto è tenuto a versare l'importo stabilito per le spese sostenute per effettuare i rilievi, gli accertamenti ed i sopralluoghi necessari per l'istruttoria nonché per i successivi controlli entro tre mesi dall'entrata in vigore del D.M. da emanarsi ai sensi dell'art. 18, comma 2, del D.Lgs. 59/2005;



- che il presente provvedimento deve essere sempre custodito, anche in copia, presso l'impianto;
- in caso di inosservanza, anche parziale, delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, nonché della normativa vigente in materia, la presente autorizzazione potrà essere sospesa o revocata con l'eventuale e conseguente applicazione delle relative sanzioni;
- che copia del presente provvedimento e dei dati relativi ai controlli richiesti saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione, presso l'Ufficio Programmazione ambientale – III Settore – della Provincia di Novara nonché presso il sito della Provincia di Novara, [www.provincia.novara.it](http://www.provincia.novara.it);
- che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Comune di Dormelletto, all'A.R.P.A. Piemonte, Dip. Provinciale di Novara, alla Acque S.p.A., sede operativa di Dormelletto, ed all'A.S.L. 13 di Novara;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Provincia e pertanto non assume rilevanza contabile;
- l'esecuzione del presente provvedimento è demandata al III Settore – Ambiente Ecologia Energia – Uff. Programmazione ambientale.

F.to IL DIRIGENTE DI SETTORE  
(Dott. Edoardo Guerrini)

SEGUONO ALLEGATI



## ALLEGATO A

### **PRESCRIZIONI E CONDIZIONI DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE ART. 7 DEL D.LGS. 59/2005**

#### ADEGUAMENTI STRUTTURALI

- in caso di installazione di nuovi bruciatori, dovrà essere valutato l'acquisto di bruciatori Low NO<sub>x</sub>;
- entro il 31/12/2007, dovranno essere installati contatori parziali per il puntuale monitoraggio dei consumi idrici ed energetici;
- in caso di sostituzione di motori elettrici, dovranno essere utilizzati motori ad alta efficienza di potenza elettrica e, qualora consigliabile, dovranno essere installati variatori di velocità (inverter);
- in caso di utilizzo di compressori, dovrà essere condotta, entro il 31/12/2007, un'analisi per verificarne l'efficienza, al fine di identificare i possibili interventi di riduzione dei consumi energetici connessi alla produzione di aria compressa;
- qualora i consumi complessivi di energia dell'impianto siano superiori a 10.000 tonnellate equivalenti di petrolio dovrà essere nominato il responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia, come previsto all'art. 19, comma 1, della L. 9 gennaio 1991, il quale dovrà presentare un piano di interventi di riduzione dei consumi entro il 31/03/2008.

#### D.LGS. DEL 17 AGOSTO 1999 N. 334

- qualora, alla luce di quanto esposto nella nota della Regione Piemonte – Direzione Tutela e Risanamento Ambientale – Programmazione Gestione Rifiuti n. 8315 del 9 luglio 2007 “Classificazione/etichettatura triossido di cromo ai fini dell'applicazione della Direttiva Seveso”, la Ditta risultasse assoggettata alla normativa Seveso, ciò dovrà essere comunicato quanto prima agli Enti preposti;

#### TECNICHE GESTIONALI

- dovrà essere implementato un Sistema di Gestione Ambientale da cui discendano procedure e programmi di addestramento per la formazione di tutti gli operatori presenti sull'impianto. Nel caso in cui il Gestore decidesse di certificare l'azienda secondo la norma ISO 14000 o secondo il regolamento EMAS, il relativo Certificato di Registrazione dovrà essere inviato alla Provincia non appena ottenuto;
- dovranno essere osservate le tecniche e le procedure operative individuate e descritte nella relazione tecnica a corredo della domanda;
- dovranno essere identificati dei benchmarks o valori di riferimento per monitorare le performances degli impianti (soprattutto per uso di energia, di acqua, di materie prime in funzione dei quantitativi di prodotto ottenuti);



- il programma di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà garantire che le strutture e le attrezzature siano sempre nelle migliori condizioni operative. Le verifiche di tenuta effettuate su serbatoi, bacini di contenimento, vasche ecc. dovranno essere documentate e registrate per la verifica da parte dell’Autorità competente;
- in occasione delle manutenzioni straordinarie, dovrà essere tenuta in considerazione la possibilità di apportare modifiche impiantistiche che risultino maggiormente vantaggiose dal punto di vista ambientale;
- i consumi energetici ed idrici dovranno essere mantenuti sotto controllo al fine di evitare sprechi ed operare interventi di risparmio. Entro il 31 marzo di ogni anno, dovranno essere forniti i dati relativi ai consumi idrici ed energetici dell’anno precedente;

#### RUMORE

- l’impresa deve rispettare, in ogni fase dell’attività, i limiti previsti per l’area in cui è ubicato l’impianto dalla Zonizzazione acustica del Comune di Dormelletto;
- l’impianto qualora fosse soggetto a modifica di una sua parte (ampliamento, adeguamento ambientale, etc) dovrà verificare il rispetto dei suddetti limiti;
- i rilievi fonometrici dovranno essere ripetuti ogni quattro anni;

#### RIFIUTI

- nella gestione dei rifiuti il Gestore deve rispettare quanto previsto nel D.Lgs. 152/06 “Norme in materia ambientale” relativamente al deposito temporaneo di cui all’art. 183, comma 1, lettera m);
- il Gestore dovrà operare in funzione della continua riduzione del quantitativo di rifiuti prodotti preferendo l’invio al recupero rispetto allo smaltimento. Entro il 31 marzo di ogni anno, dovranno essere forniti i dati relativi alla produzione e gestione dell’anno precedente, secondo la tabella di seguito riportata:

Anno	Tipologia	A recupero (t)	A smaltimento (t)	Totale (t)
	Pericolosi			
	Non Pericolosi			

Eventuali consistenti aumenti dei quantitativi prodotti rispetto all’anno precedente, dovranno essere opportunamente giustificati.

#### SCARICHI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

- il Gestore è autorizzato allo scarico di acque reflue industriali nella pubblica fognatura tramite idoneo pozzetto di ispezione, in prossimità del quale deve essere installato un idoneo misuratore di portata;



- il Gestore è obbligato ad osservare ed accettare tutte le norme previste dai regolamenti redatti dal titolare del servizio pubblico di depurazione;
- è obbligo del Gestore rispettare costantemente e rigorosamente i limiti di accettabilità in concentrazione fissati dalla Tab. 3, All. 5 del D.Lgs. 152/06 – colonna scarico in rete fognaria per tutti i parametri ivi elencati. In caso si rilevassero gravi anomalie nella qualità delle acque scaricate e/o rischio di superamento dei limiti tabellari per le acque caratterizzate dalla presenza di sostanze pericolose, si dovrà provvedere all'eventuale parzializzazione degli scarichi e relativo smaltimento quale rifiuto;
- i limiti di accettabilità valgono anche per l'ammissibilità in pubblica fognatura degli scarichi derivanti dal dilavamento delle superfici impermeabilizzate dell'insediamento adibite ad attività produttive potenzialmente inquinate;
- è obbligo e cura del Gestore mantenere in perfette condizioni di efficienza e di accessibilità, per l'intera durata della presente autorizzazione, il pozzetto di ispezione che dovrà risultare l'ultimo accessibile prima della confluenza dello scarico in rete fognaria;
- il Gestore dovrà mantenere in perfetta efficienza tutti i sistemi di misurazione della portata installati sul pozzo di emungimento e/o sullo scarico. Tali strumenti dovranno essere periodicamente sottoposti a controllo ed eventuale taratura, come da disposizioni indicate da manuale d'uso e istruzione. Ogni intervento dovrà essere documentato e comunicato al titolare del servizio pubblico di depurazione. Qualora il Gestore non intendesse installare il misuratore di portata sullo scarico la tariffazione sulle acque scaricate riguarderà l'intero quantitativo emunto;
- il Gestore deve dare immediata comunicazione, telefonica seguita da comunicazione scritta a mezzo fax, al titolare del servizio pubblico di depurazione di qualsiasi malfunzionamento aziendale tale da compromettere le modalità e le caratteristiche quali-quantitative dello scarico autorizzato nel collettore fognario, al fine dell'adozione tempestiva degli eventuali provvedimenti presso la sede aziendale e/o nella rete fognaria e/o presso l'impianto di depurazione a cui affluisce lo scarico, atti a contenere gli effetti dannosi del malfunzionamento riscontrato;
- il Gestore è tenuto a comunicare al titolare del servizio pubblico di depurazione e Provincia, entro il termine massimo di 30 giorni, le modificazioni della rete fognaria interna e/o del ciclo produttivo, se comportano una variazione alla composizione quali-quantitativa delle acque di scarico, nonché dei cambiamenti di titolarità dell'insediamento o di qualsiasi altra variazione rispetto a quanto dichiarato nella domanda documentazione allegata alla domanda di A.I.A.;
- il Gestore dovrà rigorosamente mantenere a ciclo chiuso l'impianto di trattamento delle acque provenienti dal trattamento galvanico, in caso diverso dovrà darne immediata comunicazione, adottando opportuni provvedimenti da concordare con il titolare del servizio pubblico di depurazione;
- dovranno essere eseguiti autocontrolli sulle acque effluenti l'insediamento industriale ed immesse in fognatura. I parametri da sottoporre ad autocontrollo sono i seguenti:



- pH
- SST
- P tot
- NO<sub>2</sub>
- NO<sub>3</sub>
- Solfiti
- Solfati
- Fluoruri
- Tensioattivi tot.
- Cianuri totali
- Cu
- Zn
- Ni
- Cr tot
- Cr(VI)
- B
- COD
- NH<sub>4</sub>

- almeno tre volte all'anno dovrà essere realizzato sulle acque di scarico il test di tossicità;
- gli autocontrolli dovranno essere almeno una ogni due mesi (6 analisi/anno), nei giorni da martedì a venerdì (mai il primo giorno di lavorazione dopo fermata impianti), effettuati con metodiche APAT CNR – IRSA e firmate da un Tecnico abilitato (iscritto all'Ordine/Collegio professionale). I certificati analitici di autocontrollo riferiti all'anno solare precedente dovranno essere presentati entro il 31 marzo di ogni anno, in concomitanza della presentazione della “denuncia” qualiquantitativa (Allegato C), salvo diversa disposizione da parte del titolare del servizio pubblico di depurazione. Gli stessi sono a totale carico di Carlo Nobili S.p.A. Rubinetterie. I certificati analitici relativi agli autocontrolli devono essere acquisiti presso il sito produttivo originante lo scarico, entro 15 giorni dalla data del campionamento e conservati per tre anni a disposizione degli organi di controllo;
- il gestore dovrà stoccare, possibilmente in vasche di adeguate dimensioni, poste sotto copertura, con pavimentazione impermeabile, tutti i reagenti, le materie prime ed i rifiuti. In caso di sversamento accidentale di sostanze e reagenti si dovrà garantire mediante opportune procedure l'immediato sconfinamento ed il successivo smaltimento (come previsto dalle schede di sicurezza). Nel caso in cui le stesse sostanze dovessero essere recapitate in fognatura, si dovrà provvedere a darne immediata comunicazione al titolare del servizio pubblico di depurazione;
- il Gestore dovrà trasmettere, al titolare del servizio pubblico di depurazione, in concomitanza dell'invio della dichiarazione annuale allo scarico di cui all'Allegato C, fotocopia della quarta copia del Formulario dei rifiuti smaltiti (liquidi e/o fanghi di depurazione);
- il Gestore dovrà trasmettere entro il 31 marzo di ogni anno al titolare del servizio pubblico di depurazione, la denuncia di cui all'Allegato C;



- la presente autorizzazione non disciplina gli aspetti amministrativi ed economici tra Gestore e Titolare del servizio pubblico di depurazione, nonché le condizioni contrattuali generali per l'esercizio dell'autorizzazione allo scarico che dovranno essere gestiti con separata sottoscrizione di appositi disciplinari/contratti, rivisti anche in funzione dei regolamenti emessi da parte dell'Autorità d'Ambito. L'autorizzazione allo scarico è soggetta a revoca da parte del titolare del servizio pubblico di depurazione qualora ricorrano le condizioni previste dalla legge o dai regolamenti vigenti ed in caso di mancato rispetto delle condizioni contrattuali e delle disposizioni successive che il titolare del servizio pubblico di depurazione ritenesse di dover impartire;

#### EMISSIONI IN ATMOSFERA DA IMPIANTO GALVANICO

- gli impianti devono essere realizzati in modo tale da garantire il rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizioni contenuti nella presente autorizzazione.
- i valori limite di emissione fissati nell'allegato B rappresentano la massima concentrazione ed il quantitativo massimo in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o impianti considerati. I valori si riferiscono al volume di effluente gassoso rapportato alle condizioni normali, previa detrazione del tenore volumetrico di vapore acqueo;
- l'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione fissati nell'allegato B;
- qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento, tali da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, deve essere comunicata, entro le otto ore successive, all'Autorità competente e comporta la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto di abbattimento;
- la Ditta deve effettuare gli autocontrolli periodici, da effettuare secondo quanto indicato nel Piano di Monitoraggio, dando comunicazione, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia e ad A.R.P.A., del periodo in cui intende effettuare i prelievi;
- per l'effettuazione degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988), nonché ai metodi di campionamento ed analisi per flussi gassosi convogliati così come rivisti dal DM 25/08/2000, pubblicato sul Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 223 del 23 Settembre 2000. Qualora per l'inquinante da determinare non esista metodica analitica UNICHIM / UNI, nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata.
- i condotti per il convogliamento degli effluenti agli impianti di abbattimento, nonché quelli per lo scarico in atmosfera degli effluenti, devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli effluenti.
- al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima dei punti di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri; i punti di



emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 metri. Eventuale deroga alla presente prescrizione potrà, su richiesta dell'impresa, essere concessa dal Sindaco.

## PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

- il piano di monitoraggio deve permettere sia la verifica di conformità alle condizioni prescritte dall'A.I.A. sia un migliore reporting ambientale. Può essere esercitato direttamente dal Gestore o appaltato ad un soggetto esterno. Nel caso si utilizzi una terza parte, la responsabilità della qualità del monitoraggio resta sempre al Gestore.
- per la sua effettuazione viene richiesto l'utilizzo di metodi standard e di strumentazione, personale e laboratori accreditati.
- le unità di misura scelte, per ogni parametro sotto osservazione, devono essere riportate nel piano di monitoraggio in modo molto chiaro per evitare ambiguità di interpretazione.
- i controlli dovranno essere effettuati con le scadenze sotto indicate per tutto il periodo di validità della presente autorizzazione;
- per il comparto Acqua – rete fognaria i campionamenti dovranno essere effettuati secondo metodiche e tempistiche individuate al paragrafo “Scarichi acque reflue industriali”;
- per il comparto Aria – Emissioni in atmosfera da impianto galvanico – si precisa che i limiti in concentrazione e flusso di massa dei parametri monitorati dovranno essere riferiti a quelli aggiornati ed indicati nell'Allegato B (secondo i contenuti della D.G.R. 7-9073 del 22/05/96) ed effettuati con cadenza triennale. Qualora, dopo il ricevimento degli esiti delle prime analisi si verificasse che alcune sostanze risultano assenti, la necessità di campionarle potrà essere rivista;
- il piano di monitoraggio dovrà essere comprensivo dei dati relativi ai consumi idrici ed energetici, alla produzione di rifiuti (v. tab. al relativo paragrafo) e, ogni quattro anni, dei dati aggiornati sul rumore prodotto dall'impianto; le relazioni dovranno, inoltre, contenere un'analisi dei benchmarks identificati dal Gestore per il controllo dell'andamento dei processi lavorativi;
- gli esiti del “Piano di monitoraggio e controllo delle emissioni e dei parametri di processo” devono essere contenuti in apposite relazioni redatte secondo quanto previsto dall'All. 2, capitolo H, nel paragrafo intitolato “Predispone una relazione sull'esito del monitoraggio” del Decreto 31 gennaio 2005 “Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372”;
- le relazioni dovranno essere inviate alla Provincia di Novara, all'A.R.P.A. Dip. Prov. di Novara, all'A.S.L. 13, alla Acque S.p.A., al titolare del servizio pubblico di depurazione (se diverso da Acque S.p.A.) ed al Comune di Dormelletto entro il 31 marzo di ogni anno. La prima relazione, contenente anche le informazioni sull'avvenuta realizzazione degli



adeguamenti strutturali precedentemente indicati, dovrà essere presentata in data 31 marzo 2008. Essa, oltre che in forma cartacea, dovrà essere trasmessa anche in forma elettronica per la pubblicazione sul sito internet della Provincia di Novara. Resta comunque inteso che la ditta in qualunque momento deve mettere a disposizione degli Enti preposti al controllo la documentazione e le analisi in suo possesso;

Novara li, 05/10/2007

